



di Gianni IWOEAJ

“Radioamatori ... SWL ... pirati ... ed orecchie pelose”. Penso che ognuno di noi si sia subito identificato in una delle 4 categorie che compaiono nel titolo di questo mio nuovo articolo sul mondo della radio e precisamente del *radioascolto*. Per non parlare poi di tutte le volte che ascoltiamo il buon Giulio IKONWA la mattina presto sull'*R9 special*. Infatti, quest'ultimo, ad ogni fine QSO, ha la buona educazione di salutare tutte quelle persone in ascolto e che giustamente sono divise nelle varie categorie su esposte (ad eccezione, forse dei *pirati*... Giulio, devi salutare anche i *pirati!*).

Come dicevo, in questo breve trattato andremo ad analizzare quello che definiamo in gergo radiantistico: “*radioascolto*”.

Il *radioascolto* è senza dubbio una pratica affascinante e coinvolgente e, come ogni azione umana, anche questa è stata regolamentata dal legislatore nei vari aspetti teorici e pratici.

Ci chiediamo, spesso e volentieri, quali frequenze noi radioamatori o SWL (*Short Waves Listener – ascoltatore di onde corte*) possiamo ascoltare ed eventualmente divulgarne il contenuto, senza incorrere in una sanzione di tipo amministrativo o penale.

Ed ancora: possiamo liberamente portare al seguito o in automobile uno *scanner a sintonia continua* o un semplice *ricevitore multibanda* che abbraccia anche frequenze in uso ad enti pubblici, corpi militari, aeronautici, delle forze dell'ordine ecc., di cui non avremmo titolo a captarne il contenuto e, soprattutto, senza essere tacciati per *pirati o terroristi dell'etere*?

Vediamo cosa ha disposto il legislatore su tale complessa materia.

Senza dubbio l'onnipresente *Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.L. 259/03)*, divenuto ormai “di casa” da parte dei miei lettori, tratta l'argomento precisamente **all'art.134 comma 4:**

art. 134

Attività di radioamatore

(omissis)

4. *E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore¹.*

Successivamente vi è subito un'esplicazione del predetto comma all'**art. 9 dell'Allegato n. 26 sull'Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale:**

art. 9

Ascolto

1. *I soggetti di cui all'art. 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su una copia della domanda stesso o su un documento separato conforme al modello di cui al sub. Allegato G al presente allegato.*

2. *La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza.*

Da quanto esposto, possiamo già trarre delle brevi considerazioni.

L'*attività di ascolto* è senza dubbio un'attività rilevante e tutelata dal Codice e quindi dall'ordinamento giuridico italiano tanto che quest'ultima viene identificata mediante una sigla alfanumerica

¹ Il significato di “*servizio di radioamatore*” è stato diffusamente spiegato nell'articolo “*Quelli dell'ultimo banco*” redatto dal sottoscritto.

proprio come il nominativo che ogni radioamatore ha ottenuto dopo il conseguimento della patente ministeriale.

Ma soprattutto quest'attività è “libera” (come recita il suddetto art. 134) se praticata nelle bande di frequenza attribuite al servizio di radioamatore.

La tutela nasce sicuramente in primis dal solito art. **21** comma 1 della Costituzione italiana che recita:

art. 21 Costituzione Italiana

“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”
(omissis)

L'attività di *radioascolto* nasce dall'esigenza e dal diritto inviolabile dell'individuo di “*essere informato*” e “*di informarsi*”.²

E' senza dubbio un diritto molto ampio che può incontrare dei limiti laddove altre norme costituzionali garantiscono diritti che possono essere in conflitto con quello della libertà di pensiero espresso dal predetto art. 21. Infatti l'art. **15** della Costituzione enuncia:

art. 15 Costituzione italiana

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”

Si parla anche qui di “libertà”. Ma se nell'art. 21 della Costituzione era tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ad una pluralità di persone, nell'art. 15 della stessa Costituzione è tutelato il diritto di *comunicare liberamente a dei soggetti particolari e ben determinati delle comunicazioni segrete*:

Art. 21 Costituzione (diritto alla libertà di pensiero)	Art. 15 Costituzione (diritto alla segretezza)
<i>Diritto di manifestare il proprio pensiero ad una pluralità di soggetti indeterminata senza escludere nessuno</i>	<i>Diritto di comunicare il proprio pensiero ad una determinata ristretta schiera di soggetti ed il diritto di escluderne altri</i>

² L'art. 21 della Costituzione Italiana è stato già diffusamente trattato nell'articolo “*Drizziamo le antenne*” redatto dal sottoscritto.

Traendo le prime considerazioni possiamo affermare che la libertà di ascoltare con il proprio scanner a sintonia continua od il proprio ricevitore le stazioni di broadcasting in SW o le semplici trasmissioni radio FM che parlano di attualità, di sport, di cronaca, nasce dal fatto che nessuno può vietare una simile attività grazie alla tutela garantita dall'art. 21 della costituzione. Infatti tutto ciò che ascoltiamo su queste frequenze è trasmesso per un indefinito numero di soggetti sparsi sul territorio nazionale.

Ma il radioascolto incontra dei limiti laddove le trasmissioni radio rientrano in quella particolare categoria di “comunicazioni” tutelate nell'art. 15 della Costituzione italiana coperte da **segretezza** o quelle particolari “comunicazioni” coperte da **riservatezza**.

Bellissima è la definizione che il noto giurista Antolisei dà del termine *segreto*: “questo più che una “cosa” o una “notizia” si può definire come una “relazione” (un **limite, uno sbarramento aggiungerei io**) che intercorre tra la conoscenza di cose o fatti ed un *determinato soggetto*”. Ne scaturisce che:

- sotto il *profilo passivo*, il segreto importa il divieto, per chi non è autorizzato, a procurarsi o divulgare o utilizzare le notizie relative ad un dato soggetto;
- sotto il *profilo attivo*, esso dà luogo al diritto di determinare persone di escludere altri dalla conoscenza, dalla comunicazione, dallo sfruttamento di quella notizia (CRESPI, ANTOLISEI).

Ma allora le notizie, le comunicazioni radio, che noi possiamo ascoltare con uno scanner a copertura continua posto in bella vista nella nostra stazione su frequenze, chiamiamole pure “*particolari*”, sono comunicazioni *segrete* o *riservate*? I due termini non sono assolutamente sinonimi, bensì simili. E' proprio qui che si gioca l'importante partita giuridica per capire se possono sussistere delle responsabilità penali a carico di un OM o SWL che si imbattesse nell'ascolto di determinate frequenze *riservate* o *segrete*.

Se la *segretezza* è tutelata in via assoluta dalla nostra costituzione con l'articolo 15 analizzato poco prima e da norme inserite nel codice penale che studieremo in seguito e che prevedono in quali casi le comunicazioni siano sottoposte al vincolo del segreto, la *riservatezza* è invece tutelata caso per caso dalla legge ordinaria. E' una tutela più “blanda”.

Infatti il *diritto al segreto* tutelato a livello costituzionale si riferisce a:

- a) **segreto di stato** che riguardano documenti o comunicazioni inerenti alla sicurezza dello stato;
- b) **segreto d'ufficio** che riguarda questioni o comunicazioni che non possono essere divulgate da un soggetto in quanto attinenti al proprio ufficio;
- c) **segreto epistolare, telegrafico o telefonico** che riguarda comunicazioni contenute in una lettera, in un telegramma o esternati a mezzo telefono;
- d) **segreto professionale** è l'obbligo imposto a medici, avvocati, magistrati, ecc. di non divulgare notizie di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
- e) (omissis... vi ho riportato i più importanti).

Ed è stata proprio una legge ordinaria, precisamente la legge **n. 98 del 4 aprile 1974** che, novellando gli articoli **617, 617 bis** (ed altri) **del Codice Penale** propri della tutela del diritto alla segretezza, ha introdotto il concetto di *diritto alla riservatezza* come bene degno di tutela giuridica, posto un gradino più in basso del *diritto alla segretezza*.

Cerchiamo di mettere un punto fermo su quanto abbiamo esposto:

*Tutte le comunicazioni **segrete**, ossia quelle tutelate dall'art. 15 della Costituzione e dagli articoli del codice penale (616 e seguenti), cioè tutte quelle il cui contenuto riguarda un segreto di stato, professionale, d'ufficio, ecc. sono inviolabili ovvero non possono essere assolutamente intercettate, utilizzate o divulgate a terzi, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria, con atto motivato, non ne disponga l'intercettazione e più genericamente la divulgazione secondo le garanzie stabilite dalla legge. (esempio: le intercettazioni telefoniche effettuate dagli operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che agiscono in questo caso come Agenti od Ufficiali di P.G., su delega dell'A.G. (in questo caso il Pubblico Ministero) nei confronti di un pregiudicato o di un esponente politico per la ricerca delle fonti di prova su un determinato reato commesso).*

*Tutte le comunicazioni **riservate** possono essere intercettate, divulgate o utilizzate quando sono state lecitamente e legittimamente acquisite da un soggetto e quando il contenuto non sia stato considerato "riservato" e quindi di vietata divulgazione da una norma giuridica. In altre parole le comunicazioni sono considerate **riservate** quando il contenuto delle stesse sia stato previsto come riservato da una specifica legge ordinaria della Stato e ne sia quindi vietata la divulgazione, l'intercettazione o l'utilizzazione. In sintesi il diritto alla*

riservatezza è tutelato nei soli casi previsti dalla legge. (esempio di comunicazione riservata ma non tutelata: una semplice conversazione effettuata tra due o più persone in una hall d'albergo e carpita da una cameriera mentre lava il pavimento;

altro esempio di comunicazione riservata ma non tutelata: un QSO effettuato su un ponte radio tra due OM ed udito da un altro radioamatore o da un SWL che si era posto in ascolto sullo stesso ponte ripetitore;

esempio di conversazione riservata e tutelata: un QSO effettuato su un ponte radio tra due OM ed intercettata da “un'orecchia pelosa”, da un “pirata” ossia da una persona che non ha titolo per essere in ascolto sullo stesso ponte ripetitore e che ne divulga il contenuto a terzi).

Quanta carne al fuoco!! Spero che molti di voi abbiano capito la sottile differenza tra segretezza e riservatezza. E' un punto focale!! Forse la tabella seguente vi chiarirà le idee:

TUTELA DELLA SEGRETEZZA DELLE COMUNICAZIONI	TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Articolo 15 Costituzione; • art.li 616 e seguenti del Codice Penale; • segreto di stato; • segreto d'ufficio; • segreto epistolare, telegrafico o telefonico • segreto professionale • altri ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Legge ordinaria nei casi da essa previsti
<p>La segretezza e la riservatezza sono violate dalla: INTERCETTAZIONE</p>	

Alla luce di quanto sopra esposto è ancora difficile stabilire se, ad esempio, le comunicazioni che intercorrono tra le varie Sale Operative (C.O.T.) delle forze dell'ordine con le varie radiomobili sparse sul territorio in servizio di pattugliamento o le comunicazioni aeronautiche tra gli aerei in volo e la torre di controllo (per fare degli esempi) rientrano nelle *comunicazioni riservate o segrete* analizzate in precedenza.

Sarà capitato a tutti noi radioamatori che spostando la manopola del nostro *scanner* abbiamo ascoltato delle comunicazioni “particolari” su frequenze che non avremmo titolo a ricevere. Ed allora? Ci siamo

resi responsabili di qualche reato? Analizziamolo insieme.

Gli articoli che ci interessano e che regolano tutta la materia sono ricompresi nel Codice penale ed in un decreto (regio) del 1923.

Eccole:

- **art. 18 comma 4 del Regio Decreto n. 1067 del 8-2-1923 e succ. modifiche;**
- **art. 262 codice penale;**
- **art. 617 codice penale;**
- **art. 617 bis codice penale;**
- **art. 623 bis codice penale;**

Il primo articolo che andremo ad analizzare è il numero **18 comma 4 del Regio Decreto n. 1067 del 8-2-1923 e succ. modifiche** che recita:

“Chiunque senza l'espressa autorizzazione del Ministero delle poste e telegrafi intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva indebitamente per qualsiasi fine, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000”.

Numerose sono state le sentenze della Corte di Cassazione sull'interpretazione di questo articolo. Non ve le riporto per ragioni di tempo e di spazio. Tutte però hanno stabilito un importante principio riunito dalla sentenza emessa a Sezioni Unite del 1994:

L'art. 18 comma 4 R.D. 1067/23 punisce l'ascolto effettuato mediante uno scanner se effettuato in modo ILLECITO (COTRA LEGEM), ovvero senza nessun titolo autorizzativo (es. licenza radioamatoriale, SWL od altra autorizzazione).

Il POSSESSO E L'INSTALLAZIONE dello scanner non configurano nessun tipo di reato. Quest'ultimo si verifica soltanto con la DIFFUSIONE della comunicazione intercettata od un suo uso indebito. L'INTERCETTAZIONE (se non divulgata) NON COSTITUISCE REATO.

In base a questo principio, enunciato dalle Sez. Unite della Corte di Cassazione, noi radioamatori, CB ed SWL possiamo esultare!!

Infatti grazie all'art. 18 comma 4 del R.D. 1067/23, basta non divulgare la notizia riservata ed intercettata casualmente su quelle frequenze “particolari”, che non si incorre in nessun tipo di reato ed in

nessuna sanzione penale o amministrativa. Abbiamo, come si dice dalle nostre parti "svoltato".

Ma le cose non stanno proprio così...Una rondine non fa primavera....

Due anni fa, è stata emanata la legge **113/08 (c.d. Legge Gelmini)** che, per esigenze di razionalizzazione del panorama legislativo italiano, ha letteralmente travolto il Regio Decreto sopra riportato e conseguentemente l'art. 18 che tanto ci tutelava. Non ci credete? Vi riporto l'art. 24 "Taglia leggi" della legge 113/08 con l'Allegato A che elenca le leggi che non sono (o saranno) più in vigore. Alla pagina 99 al n. 165 compare proprio il nostro R.D. 1067/23:

LEGGE 133 DEL 6-8-2008 (stralcio)

(omissis)

Art. 24

Taglia-leggi

*1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'**Allegato A** e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A.

(omissis)

E' stato senza dubbio un duro colpo! Il *possesso e l'installazione* di uno scanner a sintonia continua nella nostra stazione radioamatoriale e di radioascolto hanno perso quella tutela e quella salvaguardia legislativa che ci metteva la riparo dall'essere dei *pirati dell'etere*.

Molti di voi si staranno chiedendo: *ma allora noi OM, SWL o semplici appassionati di radioascolto siamo rimasti senza nessun tipo di tutela?*

Vediamo di rispondere a questa domanda in modo estremamente sintetico (ci proviamo).

Il Codice Penale alla Sezione V contiene numerose norme a *tutela dell'inviolabilità dei segreti*. Vediamo quali possono interessarci.

L'articolo **617 c.p.** inserito nel Libro II (Dei delitti in particolare) alla Sezione V (Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti) recita:

Allegato "A" legge 133/08 pag. 99

- 99 -

Allegato A
Disposizioni abrogate ex articolo 24

n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
159	REGIO DECRETO	95	18/01/1923	PROVVEDIMENTI PER IL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA
160	REGIO DECRETO	227	18/01/1923	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGE SULLA EMIGRAZIONE E SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI EMIGRANTI, APPROVATO CON R. DECRETO 13 NOVEMBRE 1919, N. 2205
161	REGIO DECRETO	253	04/02/1923	SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REALE PEL CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
162	REGIO DECRETO	536	04/02/1923	ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE FERROVIE DELLO STATO
163	REGIO DECRETO	287	08/02/1923	MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
164	REGIO DECRETO	311	08/02/1923	MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DELLE MERCEDI DA PARTE DI IMPIEGATI, UFFICIALI ED OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO E DALLA REAL CASA
165	REGIO DECRETO	1067	08/02/1923	NORME PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
166	REGIO DECRETO	822	25/03/1923	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1920, N. 211, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI, NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE
167	REGIO DECRETO	861	25/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO, ISTITUITO CON LA LEGGE 29 GIUGNO 1902, N. 246
168	REGIO DECRETO	798	29/03/1923	NORME PER LA RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOGRAFIE, DI COSE IMMOBILI E MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALEONTOLOGICO E ARTISTICO
169	REGIO DECRETO	985	29/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO PER GLI INTERESSI SERICI ED IL RELATIVO COMITATO PERMANENTE, ED ISTITUISCE IL COMITATO CONSULTIVO PER LA BACHICOLTURA E L'INDUSTRIA SERICA
170	REGIO DECRETO	976	26/04/1923	FACOLTA' AL MINISTRO DELL'INTERNO DI DICHIARARE SCIOLTE LE AMMINISTRAZIONI DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA' E DI TUTTE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE, E DI AFFIDARNE LA GESTIONE A SPECIALI COMISSARI O COMMISSIONI
171	REGIO DECRETO	1792	10/05/1923	CONVALIDAZIONE DEL REGI DECRETI 19 NOVEMBRE 1921, N. 1592 E 16 NOVEMBRE 1921, N. 1593 E MODIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA
172	REGIO DECRETO	1262	05/06/1923	AGGIUNTE AL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, CONCERNENTE IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
173	REGIO DECRETO	1419	07/06/1923	ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI PER LA PESCA
174	REGIO DECRETO	1488	14/06/1923	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO

Abrogazione del R.D. 1067/23

art. 617 comma 1 e 2**Cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche**

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

Un'attenta analisi di quest'articolo ci mette in evidenza come viene sanzionata l'attività di "intercettazione" fraudolenta anche se non è divulgata. Avevamo visto come l'art. 18 del R.D. 1067/23 non sanzionava l'intercettazione non divulgata! C'è già un primo restringimento all'attività di radioascolto. E' fatta salva, e quindi non punibile, l'intercettazione casuale o fortuita.

Analizziamo ora il successivo art. **617 bis comma 1 C.P.** che dichiara:

617 bis**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche**

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti al fine di intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra le altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

L'art. 617 bis si spinge ben oltre e sanziona, udite udite, "l'installazione" di uno scanner, a differenza dell'art. 18 del R.D. 1067/23 che non sanzionava affatto la semplice installazione e di conseguenza il possesso o la detenzione di un ricevitore (l'abbiamo visto prima). Con la predetta norma si mirano a colpire le attività preparatorie per le intercettazioni; il reato sussiste per il solo fatto dell'installazione; della presenza dello scanner collegato all'antenna, anche se il fine non è raggiunto. Si rischiano da 1 a 4 anni di reclusione.

E' utile ricordare che lo scanner installato nella nostra stazione non è *contra legem*. Infatti la licenza radioamatoriale o la licenza SWL ci

autorizza ad *istallare* un ricevitore. Ma nel momento in cui si esce, durante l'ascolto, dalle bande riservate al servizio di radioamatore o dalle bande di frequenza dove si possono ascoltare le radio che effettuano servizio di radiodiffusione (onde SW), si diventa dei *pirati dell'etere* e siamo quindi “fuori dai casi consentiti dalla legge” così come recita l'art. 617 bis c.p. e rientriamo nella categoria di coloro che “*fraudolentemente prendono cognizione di una comunicazione o conversazione...*” ex art. 617 c.p..

Qualcuno di voi potrebbe obiettare che nell'art. 617 bis si parla di conversazioni telegrafiche o telefoniche e non di trasmissioni radio.

L'art. **623 bis del C.P.** estende questa tutela anche alle comunicazioni riservate che avvengono tramite le onde radio:

art. 623 bis c.p.

Altre comunicazioni e conversazioni

*Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.*³

Quest'articolo, infatti, amplia la tutela accordata alle comunicazioni effettuate con un apparecchiatura telefonica, telegrafica, con computer a *qualunque altra trasmissione.*

In quest'ultima rientra senza dubbio anche le comunicazioni effettuate mediante le *onde radio.*

Possiamo già trarre delle conclusioni: *le trasmissioni concernenti comunicazioni riservate tra istituzioni o corpi appartenenti allo Stato (Forze dell'ordine. Aeroporti, VV.FF., Protezione Civile, servizi vari, ecc.) rientrano nelle fattispecie regolate dall'art. 617 e 617 bis del C.P. e non più nell'art 18 del R.D. 1067/23 ormai non più esistente in quanto abrogato dalla legge 133/08.*

Ma il “colpo di grazia” ci viene dato da una sentenza del 2005. Infatti la Corte di Cassazione ha stabilito che: *la detenzione – priva della necessaria concessione – di apparecchiature ricetrasmittenti perfettamente installate e collegate ad antenne esterne, nella cui **memoria siano allocate frequenze riservate a polizia ed altri servizi**, è dimostrativa della sussistenza del reato di cui all'art. 617 bis...il fatto della sintonizzazione sulle frequenze riservate è semplicemente confermativo dell'idoneità di detti apparati e strumenti a conseguire lo scopo di captazione delle conversazioni altrui concretamente perseguito con l'istallazione. A tale proposito*

³ Articolo introdotto dall'art. 8 della legge 547/93.

l'annotazione delle frequenze intercettate su un foglio è sufficiente a comprovare l'effettivo perseguimento di tale scopo e pertanto la sussistenza del **dolo specifico** del reato.

Avete letto molto bene.

Il solo fatto di aver memorizzate sul proprio apparato (scanner, apparato da base, veicolare, portatile) le frequenze riservate alle Forze dell'ordine o di qualsiasi altro ente civile o militare e il fatto di non essere all'ascolto di esse nel momento in cui avviene un eventuale controllo (Polizia Postale, "ESCOPOST" ed altri enti preposti a tale scopo), configura sempre il reato ex. art. 617 bis. analizzato poco prima.

Basta la semplice memorizzazione, sulle varie memorie dell'apparato delle frequenze riservate, che si incorre in un grave reato. Addirittura basta la semplice scrittura su un foglio di carta delle frequenze "particolari" intercettate per andare incontro alla predetta sanzione penale.⁴

Nella sentenza si parla di *dolo specifico*, che ricorre quando la legge ritiene rilevante per la sussistenza del dolo un fine particolare che sta oltre il fatto materiale tipico, il cui conseguimento non è necessario per la consumazione del reato. In questo caso la "volontà di intercettare" rappresenta il predetto *dolo specifico* e si ricava dal fatto che sull'apparato esistano memorizzate delle frequenze riservate che l'operatore (OM, SWL) sa, è consapevole, è cosciente di non poter ascoltare e tanto meno divulgare, ma accetta il rischio di ascoltarle.

A distanza di soli 3 anni, la V Sez. della Corte di Cassazione ha emesso una nuova sentenza che ribadisce l'importanza del dolo specifico nella configurazione del reato su esposto. La sentenza è la n. 40249/2008 che ha riguardato il caso di alcuni giornalisti che sono stati condannati per i reati di cui all'art. 617 e 617bis per aver ascoltato delle comunicazioni tra Sala Operativa dei Carabinieri e pattuglie sparse sul territorio attraverso uno scanner che gli stessi avevano nella redazione del giornale. Il tutto per arrivare *primi* sul luogo della notizia. Ma vediamola nel dettaglio:

⁴ Una singolare interpretazione dei suddetti articoli è stata data dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 5670 del 8-6-1982 ha desunto che la - "...punibilità delle intercettazioni di qualunque trasmissione di suoni, immagini o altri dati è subordinata alla condizione che si tratti di trasmissione effettuata con collegamento su filo **o ad onde guidate**. Tale ipotesi **non** si verifica nelle intercettazioni delle trasmissioni della centrale operativa della Questura dirette alle radiomobili, che non vengono effettuate con collegamento su filo ne ad **onde guidate**, bensì mediante onde elettriche che si propagano nello spazio - **sia pure su bande di frequenza riservate - in senso omnidirezionale**. Le predette trasmissioni sono invece comprese nelle previsioni di cui al Regio Decreto 1067 dell' 8-2-1923 concernente norme per le comunicazioni senza filo ... (omissis)" -(Cass Sez. 3 sent. 5670 del 8-6-82 ud. 13-1-1982 rv. 154134).

ESTREMI

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data udienza: 03 giugno 2008

Numero: n. 40249

CLASSIFICAZIONE

VIOLAZIONE DEL DOMICILIO E DELLE COMUNICAZIONI PERSONALI Comunicazioni telefoniche o telegrafiche intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione

VIOLAZIONE DEL DOMICILIO E DELLE COMUNICAZIONI PERSONALI Comunicazioni telefoniche o telegrafiche installazione di apparecchiature idonee a quanto sopra

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo	-	Presidente	-
Dott. PIZZUTI Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. AMATO Alfonso	-	Consigliere	-
Dott. SAVANI Piero	-	Consigliere	-
Dott. BRUNO Paolo Antonio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C., N. IL (OMISSIS);

D.S.D., N. IL (OMISSIS);

A.F., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 15/05/2007 CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIZZUTI GIUSEPPE;

sentite le conclusioni del P.G., Dr. Baglione Tindari (rigetto del ricorso);

udito il difensore avv. CARLI M.Grazia.

FATTO**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza del 15.5.2007 la corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza assolutoria del tribunale di Lecco in data 9.11.2004, dichiarava B.C., D.S.D. ed A. F. colpevoli i primi due (A) del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 617c.p., commi 1 e 3, art. 617 bisc.p., commi 1 e 2, art. 623 bis c.p. ed il terzo (B) del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 617 c.p., commi 1 e 3, art. 623 bis c.p. e, ritenuta la continuazione e concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannava il B. ed il D.S. alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per

ciascuno e l' A. alla pena di mesi sei di reclusione.

Al B., direttore responsabile del giornale interattivo "(OMISSIS)", e al D.S., dipendente dello stesso giornale, era stato contestato, in concorso tra loro, di avere installato apparati e strumenti al fine di intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche tra altre persone e di avere, mediante tali apparati, fraudolentemente, preso cognizione delle comunicazioni e delle conversazioni tra le centrali operative delle Forze di Polizia e le pattuglie mobili sul territorio; mentre all' A., collaboratore del predetto giornale interattivo e corrispondente esterno del quotidiano "(OMISSIS)" era stato contestato di avere, in concorso con il D.S., mediante un apparato radioricetrasmittente a modulazione di frequenza munito di antenna ed un apparato radioricevente anch'esso munito di antenna, fraudolentemente, preso cognizione delle comunicazioni e delle conversazioni tra la centrale operativa del comando compagnia carabinieri di (OMISSIS) e le pattuglie mobili sul territorio.

Avverso la summenzionata sentenza della corte d'appello di Milano gli imputati proponevano, mediante il comune difensore, ricorso per cassazione.

Essi chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo:

1) Inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati contestati. Le comunicazioni tra la centrale operativa e le pattuglie delle forze dell'ordine non sarebbero connotate da segretezza, essendo diffuse "in chiaro" per aria attraverso onde elettromagnetiche, per cui esse non sarebbero tutelate costituzionalmente e penalmente. La segretezza, peraltro, costruirebbe requisito implicito del perfezionamento dei reati contestati.

2) e 3) Inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità degli imputati. La corte d'appello non avrebbe dimostrato la effettiva sussistenza dei fatti contestati, la loro realizzazione da parte di ciascun imputato e la ricorrenza del dolo.

4) Inosservanza ed erronea applicazione di legge e carenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca.

Il ricorso deve essere rigettato.

Il primo motivo non è fondato.

Il problema posto con tale motivo è stato già affrontato da questa Corte Suprema, la quale ha chiarito che integra gli estremi del reato di cui all'art. 617 bis c.p. l'installazione di un apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni della centrale operativa delle forze dell'ordine (Cass. Pen. Sez. 5, 15.1.2008, n. 5299, Rv. 239115; Cass. Pen. Sez. 5, 6.5.2004, n. 25488, Rv. 228895).

Conseguentemente, ricorre, nella specie, anche il contestato reato di cui all'art. 617 c.p., commi 1 e 3. Anche il secondo ed il terzo motivo sono privi di fondamento.

La realizzazione dei reati in questione da parte degli imputati è dimostrata dal sequestro di apparati ricetrasmittenti, idonei a captare le comunicazioni della centrale operativa dei carabinieri, all'interno dell'autovettura con cui il D.S. e l' A. si stavano portando sul luogo di un intervento dei carabinieri e nei locali del giornale "(OMISSIS)" diretto dal B. La sentenza impugnata evidenzia che gli imputati "non negavano che gli strumenti sequestrati venivano utilizzati per l'attività giornalistica" e che il dolo era desunto "dalla tipologia dell'apparecchiatura illegittimamente installata, descritta dai testi come idonea ad impedire o intercettare conversazioni su frequenze riservate al Ministero della Difesa e in particolare utilizzate dal comando provinciale dei carabinieri." Il quarto motivo è parimenti infondato.

Il dedotto esercizio del diritto di cronaca, sussistendone i presupposti, può scriminare il reato di diffamazione, ma non i reati contestati.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido della spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 3 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008

} DOLO SPECIFICI

Questa sentenza ha stabilito due importanti principi:

1. *Le comunicazioni tra le varie forze dell'ordine e non solo, sono caratterizzate dalla "segretezza" e non dalla "riservatezza" (differenza analizzata prima e di vitale importanza);*
2. *Lo strumento incriminato e quindi considerato "illecito" è lo "scanner", di qualsiasi tipo sia a prescindere se quest'ultimo sia adatto all'ascolto di frequenze autorizzate quali quelle radioamatoriali o riservate all'ascolto delle normali emittenti di radiodiffusione. Infatti nella sentenza si parla di "tipologia dell'apparecchiatura utilizzata" che è appunto lo scanner.*

Peccato! E' stata un'occasione mancata. Molto probabilmente i Supremi Giudici della Corte di Cassazione avevano poche cognizioni tecniche riguardo gli apparati radio ed il diverso uso che se ne può fare. Come si dice *"è stata fatta di tutta un'erba un fascio"*. Chissà, forse se ci fosse stato all'interno della V Sezione Penale della Cassazione un magistrato radioamatore, le cose sarebbero andate diversamente ed il *Judex-OM* sarebbe passato alla storia come il *"salvatore del radioascolto"* (HI, HI).

Con questa sentenza è stata calpestata la passione che noi radioamatori abbiamo per il mondo della radio ed in particolar modo del *radioascolto*. Occorreva, secondo me, distinguere tra chi possiede nella propria stazione uno scanner per passione radiantistica e chi utilizza uno scanner per fini illeciti o per commettere reati.

Forse una prima "prevenzione" per scongiurare un eventuale utilizzo illecito degli scanner dovrebbe partire proprio dai negozi e dalle attività commerciali che pongono in vendita simili apparecchi. Basterebbe subordinare la vendita degli scanner o di qualsiasi altro ricevitore al possesso della patente radioamatoriale o dell'attestato SWL ed il problema *potrebbe* essere in parte risolto. Uso il termine "potrebbe" in quanto, come si dice: *"fatta la legge, trovato l'inganno"*...

Ma non abbattiamoci! Abbiamo sempre dalla nostra parte l'art. 21 della Costituzione Italiana ed il nostro buon Codice delle Comunicazioni elettroniche che all'art. 134 ed all'art. 9 dell'Allegato 26 afferma che è' *"libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore"*. E se per caso, qualcuno di noi (radioamatore o SWL) dovesse sconfinare, **PER SBAGLIO**, in frequenze "riservate" o che non si ha titolo a ricevere, non sarà certamente messo alla gogna! Basterà non divulgare a nessuno quanto casualmente ed erroneamente captato (questo è importante!). Tutto qui.

Al limite, un consiglio che posso permettermi di darvi e quello di

non memorizzare assolutamente sul proprio apparato veicolare o da base delle frequenze che non siano adibite al servizio di radioamatore in quanto si potrebbe essere sanzionati ex art. 617 e 617bis del Codice Penale a causa della sussistenza di quel *dolo specifico* di cui ho ampiamente parlato.



Ricevitore multibanda SANGEAN ATS909

Ho cercato con questo mio breve articolo di porre in risalto quella che è, in grandi linee, la disciplina legislativa ed i vari orientamenti giurisprudenziali di legittimità che sono alla base della disciplina del radioascolto.

E' utile aggiungere che la materia del diritto alla riservatezza ed alla segretezza è in continua evoluzione.

Infatti proprio in questi giorni si sta discutendo, all'interno dei due rami del Parlamento e nelle Commissioni preposte, sul Ddl riguardante le "intercettazioni" che deve contemperare il diritto alla privacy con le esigenze investigative ai fini della punizione di gravi reati e con il più ampio diritto della libertà di pensiero sancito dalla Carta Costituzionale.

Vi riporto quest'articolo (tratto dal quotidiano "La Stampa" del 20 maggio u.s.) all'interno della quale il lettore interessato potrà trovare

dei piccoli spunti di riflessione:

Intercettazioni:

Cosa cambia per i magistrati

1- Gravi indizi di reato. *Le intercettazioni sono possibili solo in presenza di gravi indizi e se assolutamente indispensabili alle indagini.*

Anche oggi l'intercettazione è possibile solo in presenza di gravi indizi di reato. Finora, però, quello è stato l'unico requisito per ottenere l'autorizzazione al controllo delle utenze di un indagato. La nuova legge aggiunge altri limiti: accanto ai «gravi indizi», infatti, il pm dovrà avere «specifici atti d'indagine», cioè altri elementi concreti che provino le responsabilità di chi finisce sotto controllo. E' questa una delle norme più contestate dai magistrati, che parlano di ostacoli insormontabili alle indagini più delicate.

2 - L'autorizzazione del Tribunale. *L'intercettazione sarà possibile solo con l'autorizzazione del Tribunale collegiale*

È questo un altro punto controverso che incontra le aspre critiche dei magistrati. Per ottenere l'ok all'intercettazione non basterà più il pronunciamento del gip, ma occorrerà il parere di tre giudici riuniti: un ulteriore passaggio, dicono i pm, che rallenterà le indagini. Le critiche investono anche i tempi che limitano la possibilità del controllo: 75 giorni, 30 nella prima fase più tre proroghe da 15 ciascuna. Ogni richiesta, naturalmente, dovrà essere vagliata dal tribunale del distretto competente.

3- Intercettazioni ai parlamentari. *L'autorizzazione alle Camere va chiesta anche se il politico parla sull'utenza di terzi*

Fino ad oggi il pm deve chiedere l'autorizzazione alle Camere per intercettare direttamente l'utenza di un parlamentare o per usare intercettazioni di parlamentari effettuate casualmente mentre si controllavano altri telefoni. Con la nuova legge le cose cambiano: quando si ascolta la voce di un parlamentare durante la conversazione di un indagato, ogni atto deve essere secretato e custodito in archivio. Per proseguire nell'ascolto ci vuole l'ok delle Camere.

4 - I preti al telefono. *Impossibile intercettare un sacerdote senza avvertire l'autorità ecclesiale*

È forse la norma più curiosa e discussa del ddl sulle intercettazioni, soprattutto in considerazione delle inchieste sulla pedofilia che coinvolgono i sacerdoti. Se un pm intercetta o indaga un uomo di Chiesa deve avvertire immediatamente il Vaticano. Lo prevede il comma 24 dell'articolo 1 del disegno di legge. Le critiche dell'opposizione e degli stessi magistrati sono pesanti: il centro-sinistra si chiede il perchè di un inspiegabile privilegio concesso al clero; i pm temono che la rivelazione di notizie riservate possa pregiudicare le indagini.

Cosa cambia per la stampa

1- Black-out sulle indagini. *E' vietato dare notizie su qualsiasi atto anche non segreto fino alla fine dell'udienza preliminare*

L'effetto del divieto è evidente: fino al rinvio a giudizio, cioè al processo, sarà impossibile

per gli organi di informazione mettere il lettore al corrente delle inchieste giudiziarie fino alla loro conclusione, tanto meno rendere conto delle intercettazioni, pena il carcere e ammende salatissime. Non si potrà scrivere su casi giudiziari scottanti come quelli che coinvolgono politici e pubblici funzionari disonesti. Se la legge fosse già in vigore sarebbero state top secret le indagini sugli appalti per il G8 o sulla morte di Stefano Cucchi.

2 - *Via le tv dal tribunale. Niente riprese durante i processi senza il consenso di tutte le parti Vietate anche le immagini dell'aula*

Basterà il no di un perito o di un consulente chiamato a deporre durante un processo perché l'aula diventi off limits per le telecamere. Il cittadino, insomma, non potrà seguire in tv le fasi del dibattimento. Il divieto non sarà limitato solo alla ripresa del volto dell'imputato, o del testimone che chiederà la tutela della sua privacy, ma saranno rese impossibili perfino le immagini generali dell'aula di giustizia, o dell'avvocato e del pubblico ministero che porranno le domande. In altri termini, non verrà informato.

3 - *La norma «D'Addario». Sono vietate registrazioni e riprese senza l'autorizzazione preventiva dell'interessato*

Il riferimento al nome della escort che ha registrato gli imbarazzanti colloqui con il presidente del Consiglio, finiti sulle pagine dei giornali, è eloquente. In caso di condanna per le riprese e le registrazioni «fraudolente» si rischia fino a 4 anni di carcere. Si farà eccezione nei casi in cui le registrazioni verranno fatte per la sicurezza dello Stato, o per dirimere una controversia giudiziaria o amministrativa. In un primo momento la norma riguardava anche i giornalisti.

4 - *Il provvedimento «salva-lene». Non è perseguibile il giornalista autore di registrazioni o riprese video all'insaputa dell'interessato*

Grazie ad un emendamento dell'opposizione, i giornalisti sono stati «salvati» dai rigori della «norma D'Addario». Per loro cade il divieto di «scippare» interviste e immagini. L'eccezione è finalizzata a garantire ai professionisti il diritto all'informazione sancito dall'articolo 21 della Costituzione. L'unica condizione posta, naturalmente, è che le riprese vengano utilizzate davvero a fini di cronaca. Tirano un sospiro di sollievo «Le lene», programma cult di Mediaset.

Estremamente interessante è anche l'opinione espressa dal noto giurista e Professore ordinario presso l'Università degli Studi Roma "Tor Vergata" Dr. Cesare Mirabelli su questo delicato argomento rispetto al quale mi sento di condividere in pieno il suo pensiero.

Vi riporto una sua recente intervista rilasciata alla testata giornalistica "Il Mattino", dove l'illustre professore cerca proprio di trovare un compromesso tra la libertà di informare, espresso dalla Carta Costituzionale, ed il diritto alla privacy verso il quale ogni cittadino deve essere garantito e tutelato:

«Non c'è equilibrio nelle norme per garantire libertà e privacy»

Intervista

Il giurista Mirabelli: le fughe di notizie vanno perseguite ma gli strumenti già ci sono

Garantire la libertà di informare, ma allo stesso tempo tutelare il diritto alla privacy: secondo il giurista Cesare Mirabelli il ddl intercettazioni naviga tra Scilla e Cariddi, nello sforzo di contemperare due esigenze che in verità sono già contemplate dalle norme vigenti. Ddl costituzionale o meno? Dipenderà dall'equilibrio con cui la maggioranza saprà chiudere la partita.

Il ddl va avanti tra scontri e proteste. C'è qualcosa che non va.

«Non c'è dubbio che il provvedimento parta da un'esigenza giusta, vale a dire quella di trovare un punto di equilibrio tra la libertà di comunicare e il diritto alla riservatezza dei cittadini, a maggior ragione laddove in margine a certe inchieste vengono diffusi colloqui e vicende riguardanti persone del tutto estranee ai fatti contestati».

Eppure dalla pubblicazione di alcune intercettazioni l'opinione pubblica è venuta a conoscenza di vicende come quella che ha portato alle dimissioni del ministro Scajola.

«Me ne rendo conto. Ma questo ragionamento può portare molto lontano. Cosa succederebbe se di ciascun cittadino venissero intercettati ogni colloquio telefonico e ogni messaggio, se ognuno di noi venisse ripreso dalle telecamere installate nelle pubbliche vie?».

Cosa intende dire?

«Voglio dire che se si arriva a degli eccessi nel nostro Paese c'è davvero il rischio di arrivare ad un controllo di polizia. E questo non è ammissibile. Dunque, ricapitolando: il ddl punta a colpire gli eccessi, come quello riguardante la divulgazione di atti coperti dal segreto istruttorio. Da come il legislatore saprà miscelare tutte le esigenze in campo, potremo valutare la bontà del provvedimento e la sua costituzionalità».

Non ravvisa un pericolo per la libertà di stampa?

«Un conto è il diritto-dovere di informare, altro è un uso improprio,

diffuso, ingiustificato, a cascata delle intercettazioni, che porta a trasmettere all'opinione pubblica atti che dovrebbero restare segreti».

Le misure anti-talpe aiuteranno?

«Certo, ma il nodo mi sembra un altro: al momento l'ordinamento già prevede misure finalizzate a punire le fughe di notizie. Ma non vengono applicate. Ad ogni buon conto, ben vengano le misure anti-talpe, tenendo presente che spesso certe fughe si verificano ad un livello di polizia giudiziaria e dunque può accadere che sui giornali arrivino cose che neppure il magistrato sa».

Troppe intercettazioni: il ddl non finisce per sottrarre ai magistrati un utile strumento di indagine?

«Altro che utile: le intercettazioni sono uno strumento prezioso, però certo nel nostro Paese se ne è fatto un abuso. E in qualche modo l'utilizzo deve essere meglio calibrato».

La norma pro-Vaticano: cosa ne pensa?

«In verità si tratta di rafforzare un obbligo già esistente, ma non va vista con scetticismo: quella norma non scatta in funzione protettiva, piuttosto in via cautelativa. Mi spiego: se un dipendente statale viene indagato è importante che la pubblica amministrazione ne sia informata perché possa cautelarsi, laddove lo ritiene. È questo lo spirito, che in commissione paritetica deve essere stato in questi anni ribadito».

Un giudizio complessivo?

«Potremo darlo soltanto alla fine. L'impressione che al momento ne ricavo è che non mi straccerei le vesti a priori, ma sinceramente neppure lo sosterrai tout court».



”

Il giudizio

«Quanti abusi nel nostro Paese. Troppi cittadini finiscono in prima pagina sebbene siano estranei ai fatti»



Vedremo nei prossimi mesi come i nostri Rappresentanti del popolo, gli onorevoli Deputati e Senatori, intenderanno disciplinare tale complessa materia. Ed auspico, tra l'altro, che saranno tenute anche in considerazione le esigenze dei molti appassionati di radio e del “diritto ad un libero e buon radioascolto” che ogni radioamatore o SWL ha il diritto di pretendere e di poter svolgere liberamente senza nessuna restrizione di sorta sia nella propria abitazione sia per strada o in qualsiasi altro luogo.

73 e buon radioascolto a tutti.

Gianni IW0EAJ

P.S.: Un po' d'umorismo.....



(tratto dal film "Pirati dei Caraibi")

Articolo chiuso il 21 maggio 2010.